
Socio lavoratore di cooperative

Il socio di società cooperativa all'atto dell'adesione all'ente o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, può stabilire un ulteriore rapporto di natura lavorativa, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

Le disposizioni della legge 142 del 2001 (così come modificate dalla legge 30 del 2003) disciplinano il lavoro dei soci di cooperative che hanno quale scopo mutualistico la prestazione delle attività lavorative da parte degli stessi soci.

RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo nasce con l'adesione del socio alla cooperativa.

Il socio ha diritti e doveri specifici:

- concorre alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa
- partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda
- contribuisce alla formazione del capitale sociale e partecipa al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione
- mette a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali.

RAPPORTO DI LAVORO

Quando il socio presta il proprio lavoro per la cooperativa instaura un vero e proprio rapporto di lavoro che può essere prestato in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

Le regole relative al lavoro dei soci vengono definite da un regolamento che le cooperative hanno l'obbligo di redigere e di depositare presso la Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente. Per le cooperative esistenti alla data di entrata in vigore della legge 142 del 2001 il termine di tale adempimento, successivamente prorogato, è stato definitivamente fissato al 31 dicembre 2004 dalla legge 247 del 2004.

DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO LAVORATORE

Dal rapporto di lavoro derivano diritti e doveri legati allo specifico contratto di lavoro stipulato con la cooperativa.

Tuttavia, in mancanza dell'adozione del regolamento interno le cooperative non potranno inquadrare i soci con un rapporto diverso da quello subordinato.

Si evidenzia, comunque, che per il

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:

- la retribuzione del socio non può essere inferiore rispetto ai minimi stabiliti dai contratti collettivi del settore o delle categorie affini;
- si applica lo Statuto dei Lavoratori tranne l'art. 18. Infatti, in caso di cessazione del rapporto associativo (quindi di perdita della qualità di socio a seguito di esclusione o recesso) cessa anche il rapporto di lavoro: il socio escluso senza giusta causa o giustificato motivo non può chiedere di essere reintegrato nel posto di lavoro;
- i diritti sindacali previsti dal titolo III dello Statuto dei lavoratori possono essere esercitati solo in seguito alla stipulazione di un accordo collettivo stipulato tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

e che per il

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO O IN ALTRA FORMA:

- in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, si deve fare riferimento ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- si applicano le disposizioni dello Statuto dei lavoratori relative a: libertà di opinione, divieto di indagine sulle opinioni, diritto di associazione e attività sindacale, divieto di atti discriminatori;
- anche in questo caso si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

ATTUAZIONE

- La normativa è immediatamente operativa
- In fase di prima applicazione della norme di cui alla legge 30/2003, il regolamento doveva essere adottato dalle cooperative entro il 31 dicembre 2004
- Il 18 marzo 2004 è stata emanata una circolare esplicativa del Ministero del Lavoro.

